

PROTOCOLLO D'INTESA TRA IL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA ITALIANA ED IL MINISTERO DELL'INTERNO DELLA REPUBBLICA DI ALBANIA CONCERNENTE LA CONSULENZA E L'ASSISTENZA FINALIZZATE ALLA RIORGANIZZAZIONE DELLE FORZE DI POLIZIA ALBANESE

Tenuto conto dell'Accordo in vigore tra il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministero dell'Ordine Pubblico della Repubblica di Albania in materia di lotta contro il traffico illecito di sostanze stupefacenti e psicotrope e contro la criminalità organizzata, firmato a Tirana il 24 agosto 1991;

Valutato il Protocollo aggiuntivo, firmato a Tirana il 24 agosto 1991 dal Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana e dal Ministro dell'Ordine Pubblico della Repubblica di Albania, ad integrazione del precedente Accordo;

Preso atto del Processo verbale della prima riunione del Comitato bilaterale italo-albanese previsto dall'Accordo del 24 agosto 1991, svoltasi a Tirana il 9 dicembre 1996;

Considerato quanto previsto nello scambio di lettere del 5 e 7 maggio 1997 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri della Repubblica Italiana ed il Primo Ministro della Repubblica di Albania in materia di riorganizzazione e assistenza delle Forze di polizia albanesi;

Viste le conclusioni della Conferenza internazionale sull'Albania, tenutasi a Roma il 31 luglio 1997;

Il Ministro dell'Interno della Repubblica Italiana ed il Ministro dell'Interno della Repubblica di Albania, qui di seguito denominate Parti, hanno convenuto quanto segue:

ARTICOLO 1


Le Parti hanno ribadito la necessità della collaborazione in materia di polizia con la previsione di un progetto di consulenza, assistenza ed addestramento a favore delle Forze di polizia albanesi.

ARTICOLO 2

La Parte italiana si impegna ad affiancare i vertici delle competenti Amministrazioni albanesi con esperti delle Forze di polizia nazionali (Polizia di Stato, Carabinieri e Guardia di Finanza), ai fini della riorganizzazione delle strutture di polizia albanesi e dell'impiego delle risorse in termini di uomini e mezzi sul territorio.

ARTICOLO 3

La Missione italiana per la consulenza, l'assistenza e l'addestramento delle Forze di polizia albanesi, di seguito chiamata Missione, è composta da un "Nucleo centrale", da "Nuclei territoriali" e da un "Nucleo di frontiera marittima".



La composizione quantitativa e qualitativa del personale della Missione potrà variare d'intesa tra le Parti in funzione delle esigenze di consulenza, assistenza e addestramento a favore delle Forze di polizia albanesi.

Per l'assolvimento dei propri compiti, la Missione sarà dotata di mezzi e di equipaggiamento propri delle Forze di polizia che ne fanno parte.

#### ARTICOLO 4

Le aree territoriali di intervento riguardano inizialmente le province di Tirana e Durazzo, nonché di Valona sulla base delle valutazioni tecniche e di sicurezza effettuate dalle due Parti. Le attività di ausilio potranno estendersi, con le stesse procedure di valutazione, ad altre province.

#### ARTICOLO 5

L'intesa tra le Parti si prefigge il perseguimento dei seguenti obiettivi:

- . miglioramento delle comunicazioni attraverso la realizzazione di sale operative raccordate con unità mobili sul territorio a mezzo di apparecchiature tecniche fornite dal Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana;
- . predisposizione e verifica dei piani di controllo del territorio, con l'impiego anche di autovetture parimenti fornite dal Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana per i servizi di prevenzione e repressione dei reati, con il relativo addestramento del personale addetto;
- . consulenza per la migliore organizzazione interna delle strutture di polizia;
- . sviluppo delle attività finalizzate alla riorganizzazione della polizia di frontiera ed al controllo del confine marittimo;
- . formazione del personale sulle tecniche e procedure operative ed investigative di polizia, attraverso anche la partecipazione della Polizia albanese ai corsi regolari svolti dalle Forze di polizia italiane.

#### ARTICOLO 6

I componenti del "Nucleo centrale" italiano si stabiliranno a Tirana dove manterranno contatti con le competenti Autorità centrali albanesi e cureranno gli adempimenti relativi al concreto impiego dei "Nuclei territoriali" e del "Nucleo di frontiera marittima".

ARTICOLO 7

I "Nuclei territoriali" che opereranno nelle aree definite ai sensi dell'articolo 4, affiancheranno il personale operante in seno alla Direzione Centrale della Polizia di Tirana ed alle strutture di polizia dipendenti, escludendo qualsiasi coinvolgimento diretto degli operatori italiani nelle attività operative svolte dalla Polizia albanese.

ARTICOLO 8

Il "Nucleo di frontiera marittima" si insedierà nel porto di Durazzo e svolgerà l'attività di consulenza, assistenza ed addestramento con l'ausilio anche di proprie motovedette, nel rispetto delle norme di diritto internazionale.

La Parte albanese si impegna ad informare l'armatoria pubblica e privata di bandiera circa la presenza di mezzi navali della Missione in acque territoriali.

La Parte italiana provvederà, per conto del Governo albanese, alla redazione di apposito "Avviso" al fine di informare le marinerie mercantili di Paesi terzi circa la presenza di mezzi navali della Missione in acque territoriali albanesi.

ARTICOLO 9

La Missione svolgerà le sue funzioni in stretto contatto con la Delegazione Diplomatica Speciale italiana in Albania.

ARTICOLO 10

Per il migliore svolgimento delle sue funzioni, la Missione manterrà, anche d'intesa con la Parte albanese, gli opportuni contatti con i responsabili degli Organismi nazionali impegnati in altre forme di assistenza, nonché di quelli internazionali operanti in Albania, in particolare l'Elemento Multinazionale di Assistenza alla Polizia dell'Unione Europea Occidentale/M.A.P.E. e la Missione di Assistenza Doganale delle Comunità Europee/E.C.C.A..

ARTICOLO 11

Il personale della Missione, che rimane soggetto alle normative di stato proprie dell'Amministrazione di appartenenza, opererà indossando l'uniforme della medesima ed avrà in dotazione l'armamento individuale.

Le motovedette sono equipaggiate con il previsto armamento di bordo.

Sono fatti salvi gli irrinunciabili diritti di autodifesa e gli even-

tuali casi di ricorso all'uso delle armi al solo scopo di avvertimento.

#### ARTICOLO 12

Alla Missione italiana sarà consentito di mostrare la bandiera nazionale nelle forme previste sulle uniformi e sui mezzi.

#### ARTICOLO 13

Il Governo albanese si impegna a mettere a disposizione della Missione italiana, in maniera del tutto gratuita, strutture, beni e servizi, incluso quello sanitario, necessari per il suo funzionamento.

Il Governo albanese si impegna, altresì, a fornire la necessaria protezione alla Missione e, se del caso, a consentire l'utilizzazione di eventuali contingenti militari internazionali presenti nel Paese.

Il Governo italiano provvederà alla retribuzione ed agli oneri per il personale della Missione.

#### ARTICOLO 14

Il Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana provvederà alla fornitura gratuita al Ministero dell'Interno della Repubblica di Albania di:

- . 30 automezzi idonei all'effettuazione dei servizi di controllo del territorio e 2 autovetture blindate;
- . 20 apparati radio fissi, 30 veicolari e 30 portatili UHF per assicurare migliori comunicazioni tra gli uffici ed il personale operante;
- . 33 personal computer;
- . 200 letti e relativi effetti di casermaggio.

La distribuzione dei citati beni sarà effettuata dal "Nucleo Centrale", di concerto con le Autorità albanesi secondo le esigenze di volta in volta individuate.

Saranno altresì valutate dalle Parti le modalità di completamento dei lavori relativi alla conclusione del progetto non terminato della rete di comunicazione in ponte radio tra Tirana e varie località ed al suo ampliamento, già finanziata dal Ministero dell'Interno della Repubblica Italiana, con l'impegno diretto di ambedue le Parti.

#### ARTICOLO 15

Le Autorità albanesi agevoleranno con ogni mezzo opportuno lo svolgi-

mento delle attività della Missione italiana, garantendo libertà di movimento al personale, unitamente ai propri veicoli, natanti ed equipaggiamento.

E' riconosciuto alla Parte italiana il diritto di importare ed esportare, in esenzione da dazi ed altre restrizioni, qualsiasi equipaggiamento, fornitura, attrezzatura o altro bene per l'uso esclusivo ed ufficiale della Missione stessa.

La Missione potrà utilizzare aeroporti e servizi aeroportuali connessi, strade, porti e relative strutture senza pagare dazi, tasse o imposte.

#### ARTICOLO 16

I veicoli e i natanti usati dalla Missione non saranno soggetti ai requisiti di registrazione e di licenza albanesi, né all'assicurazione commerciale.

Le Autorità albanesi dovranno accettare, altresì, come valide, senza pagamento di tasse o diritti, le patenti di guida o altre licenze, abilitazioni o permessi e assicurazioni, rilasciati dalle Autorità italiane.

#### ARTICOLO 17

Il personale della Missione si asterrà da qualsiasi azione o attività incompatibile con il mandato così come delineato nel presente Protocollo.

#### ARTICOLO 18

Fatto salvo quanto già previsto dal presente Protocollo d'Intesa, per qualsiasi questione concernente lo status, i privilegi e le immunità del personale della Missione, nonché dei beni e delle proprietà della Missione stessa, i termini d'impiego e le condizioni di servizio, le facilitazioni di comunicazione e valutarie, i reclami, i procedimenti legali, la soluzione delle controversie e quant'altro connesso con la presenza e l'attività della Missione in Albania, si applicherà, mutatis mutandis, quanto disposto dal Memorandum of Understanding "BEARING ON THE STATUS OF THE WEU MULTINATIONAL ADVISORY POLICE ELEMENT TO ALBANIA (MAPE)" tra il Governo dell'Albania e l'Unione Europea Occidentale, sottoscritto a Tirana in data 24 giugno 1997.

#### ARTICOLO 19

La Missione è autorizzata a costituire una propria rete di comunicazione e le autorità albanesi forniranno al Capo della Missione l'eventuale supporto per le esigenze delle relative strutture.

ARTICOLO 20

Le controversie relative alla interpretazione o all'applicazione del presente Protocollo, che non possano essere risolte mediante negoziati diretti, dovranno, salvo accordi diversi, essere risolte esclusivamente tramite i canali diplomatici delle due Parti.

ARTICOLO 21

La missione ha una durata di centottanta giorni.

Le Parti esamineranno la possibilità di un'ulteriore estensione della missione in relazione all'andamento dei processi di attuazione del presente Protocollo.

ARTICOLO 22

Il presente Protocollo entrerà in vigore alla data di ricezione della seconda delle due notifiche con le quali le Parti si saranno comunicate l'avvenuto espletamento delle rispettive procedure interne.

Ciascuna Parte del presente Protocollo può proporre emendamenti alle disposizioni in esso contenute. Tali emendamenti entreranno in vigore quando verranno accettati per iscritto dalle Parti.

In fede di che i sottoscritti Rappresentanti, debitamente autorizzati dai rispettivi Governi, hanno firmato il presente Protocollo.

Fatto a Roma, il 17 settembre 1997 in due originali, ciascuno nelle lingue italiana ed albanese, entrambi i testi facenti ugualmente fede.

Per il Governo  
della Repubblica Italiana

*Giorgio Napolitano*

Per il Governo  
della Repubblica di Albania

*[Handwritten signature]*